

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI, A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON COMUNALI, PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 2023/2026 (ARTICOLO 7-TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2007).

Premessa

La legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*" ed, in particolare, l'articolo 7-ter – come modificato con legge regionale n. 4 del 14 novembre 2023 – prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da Convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

In coerenza con il *Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS)* della XII Legislatura ed in attuazione del nuovo *Piano di Azione Nazionale Pluriennale relativo al Sistema integrato di Educazione e di Istruzione* per il quinquennio 2021/2025 nonché dei conseguenti atti di programmazione regionale adottati, le presenti *Linee di Indirizzo* per il periodo di programmazione scolastica 2023/2026 (che comprende gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) mirano a consolidare la rete dei servizi educativi erogati sul territorio lombardo a favore dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, in stretta sinergia con il sistema degli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché a garantire – anche con il contributo Scuole dell'infanzia paritarie non comunali – un autentico pluralismo educativo, che concretizzi i principi di centralità della persona, libertà di scelta delle famiglie e parità dei Soggetti che erogano i servizi.

A tal fine, si evidenzia che le Istituzioni educative paritarie svolgono sul territorio lombardo un ruolo fondamentale nel perseguimento dei citati obiettivi, attraverso un capillare ed efficiente Sistema educativo.

In tale ambito, le presenti *Linee di Indirizzo* individuano, in particolare, elementi utili alla realizzazione degli interventi finalizzati a valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali, stante in particolare:

- la loro significativa e capillare diffusione sul territorio lombardo, con un rilevante numero di bambini frequentanti, pari a circa il 50% del numero totale di bambini iscritti alla Scuola dell'infanzia;
- la presenza, in numerosi Comuni del territorio regionale, di un'Offerta di Istruzione garantita unicamente da Scuole dell'infanzia paritarie non comunali;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche.

Soggetti Beneficiari

I contributi regionali di cui all'articolo 7-ter della legge regionale n. 19/2007 sono destinati alle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali aventi sede sul territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiore a quanto previsto in via ordinaria, perché situate in Comuni montani, in piccole Isole ed in piccoli Comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per l'infanzia. Tali Scuole possono accogliere anche piccoli gruppi di bambini – per un massimo di tre unità per Sezione – di età compresa tra i due ed i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale, d'Intesa tra le Istituzioni scolastiche ed i Comuni interessati.

Contesto

Negli ultimi anni, la Giunta regionale ha sempre garantito la realizzazione degli interventi di sostegno ai servizi di interesse generale erogati sul territorio lombardo dalle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali, nonostante il difficile contesto socio-economico ed i vincoli previsti dalle leggi di bilancio statali, che hanno comportato un drastico ridimensionamento dei tetti di spesa del Bilancio regionale.

In particolare, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, Regione Lombardia ha assegnato specifici finanziamenti per la realizzazione degli interventi a favore delle Scuole dell'infanzia non statali e non comunali, destinando risorse autonome per un ammontare complessivo, nel biennio, di 16 milioni di euro, a favore di oltre 1.200 Scuole, per un totale di 174.866 alunni (pari a circa il 50% della totalità dei bambini iscritti nelle Scuole dell'infanzia lombarde):

ANNO	STANZIAMENTO	N° SCUOLE	N° ALUNNI	N. SEZIONI
2021/2022	8.000.000	1.223	87.373	4.058
2022/2023	8.000.000	1.271	87.493	4.084
TOT	16.000.000	2.494	174.866	8.142

In via ulteriore, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge regionale n. 19/2007 e dagli atti di programmazione strategica regionale, Regione Lombardia garantisce e sostiene – nell'ambito della specifica componente "Disabilità" di *Dote Scuola* – le attività di inclusione scolastica dei bambini disabili frequentanti le Scuole dell'infanzia paritarie non comunali, riconoscendone l'indefettibile funzione nell'ambito del *Sistema nazionale integrato di Educazione e di Istruzione*. Nello specifico, gli interventi attuati hanno riguardato l'assegnazione di un contributo integrativo *ad hoc*, a favore delle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali aventi sede in Lombardia che accolgono alunni con disabilità certificata, a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno non altrimenti coperti dalla contribuzione statale e regionale, con un finanziamento complessivo di oltre 1.900.000,00 euro per il biennio 2022/2023 (n. 2.011 bambini nell'anno scolastico 2021/2022 e n. 2.168 bambini nell'anno scolastico 2022/2023).

Criteri per il riparto dei contributi

Il comma 2 dell'articolo 7-ter della citata legge regionale n. 19/2007 (come modificato dalla legge regionale n. 4 del 14 novembre 2023) stabilisce che il contributo regionale sia erogato alle Scuole dell'Infanzia sulla base dei dati acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale. Gli stanziamenti appostati sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 4390 e 12297 del Bilancio pluriennale 2024/2026 sono ripartiti secondo i criteri di seguito specificati.

Il 50% delle risorse regionali è attribuito in rapporto al numero di Sezioni riconosciute dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con un meccanismo incentivante a sostegno delle Scuole paritarie non comunali con un minor numero di Sezioni, che contribuisce al riequilibrio dei contributi per Sede.

Pertanto, il 50% del totale del finanziamento regionale è suddiviso per il numero complessivo di Sezioni presenti sul territorio regionale; il valore risultante è moltiplicato per il numero di Sezioni di ciascuna Istituzione, tenendo conto che:

- è attribuito il coefficiente 1 alle Sezioni che fanno parte di Istituzioni con un numero di Sezioni pari alla tipologia più presente in Lombardia;

- è attribuito il coefficiente 1,25 a ciascuna Sezione che fa parte di Istituzioni con un numero di Sezioni inferiori al valore medio;
- è attribuito il coefficiente 0,75 a ciascuna Sezione di Istituzioni con un numero di Sezioni superiori alla media.

Il 20% delle risorse regionali è assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il risultato così ottenuto (contributo per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni frequentanti la singola Scuola dell'infanzia paritaria non comunale;

Il 30% dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di Scuole paritarie non comunali. Il risultato così ottenuto è poi moltiplicato per il numero di sedi di ciascuna Scuola paritaria non comunale. Il 3% dell'importo destinato alle sedi è riservato alle Scuole mono-Sezioni, quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (Comuni montani, piccoli Comuni o Frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

Modalità assegnazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi è stabilita con apposito decreto dirigenziale (come prescritto dall'articolo 7-ter, comma 2, della legge regionale n. 19/2007), nei limiti degli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2024/2026, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, sui seguenti capitoli:

- capitolo 4390, per un ammontare pari ad euro 9.500.000 per l'anno 2024, euro 9.500.000 per l'anno 2025 ed euro 7.500.000 per l'anno 2026;
- capitolo 12927, per un ammontare pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, euro 2.500.000,00 per l'anno 2025 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2026.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si prescinde dalla sussistenza di una Convenzione per il sostegno al funzionamento tra la singola Scuola e le Amministrazioni comunali o di altre fonti di finanziamento.